

Interrogazione n. 205

presentata in data 30 marzo 2026

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Piergallini e Vitri

Sequestro di materiale esplodente presso il porto di Ancona (operazione “Clean Shot”)

a risposta scritta

Premesso che

- il porto di Ancona, sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSPMAC), riveste un ruolo di primaria rilevanza logistica e strategica per l'intera direttrice adriatica, fungendo da cerniera fondamentale per i traffici commerciali tra l'Europa e il Medio Oriente;
- nei primi giorni di marzo 2026, l'operazione “Clean Shot”, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona e dai funzionari dell'Ufficio Dogane “Marche 1”, ha portato al sequestro presso lo scalo dorico di un carico di dimensioni eccezionali: 10.584.000 detonatori e 314.000 munizioni;
- secondo quanto emerso finora, il materiale sarebbe stato occultato sotto la falsa dicitura di “merce varia” e stava per essere imbarcato su una nave traghetto adibita al solo trasporto passeggeri sulla tratta Italia-Grecia, con destinazione finale dichiarata a Cipro;
- tale sequestro si inserirebbe in una preoccupante sequenza di transiti documentati sulla cosiddetta “Rotta Adriatica” (che coinvolgerebbe i porti di Venezia, Ravenna e Ancona) gestiti da vettori globali come Zim, MSC e Maersk, per materiali che risulterebbero diretti verso aree di conflitto o regimi in presunta violazione del diritto umanitario;

richiamati

la Legge 9 luglio 1990, n. 185 che:

- all'articolo 1 stabilisce che l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento debbono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia, nel rispetto dell'Articolo 11 della Costituzione; il comma 6 dello stesso articolo pone divieti invalicabili al transito verso Paesi in stato di conflitto armato o i cui governi siano responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
- all'articolo 2 definisce le funzioni di indirizzo del Governo e il coordinamento tra i ministeri, stabilendo che le operazioni sui materiali di armamento sono soggette a controlli rigorosi e alla verifica della conformità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia;
- all'articolo 5 disciplina il sistema delle autorizzazioni e individua nell'Autorità nazionale (UAMA) il soggetto preposto al rilascio dei nulla osta per ogni operazione di esportazione e transito, previo accertamento della natura del carico e dei destinatari finali;
- all'articolo 6 conferisce ai ministeri competenti il potere di sospendere o revocare le autorizzazioni già rilasciate qualora insorgano motivi di contrasto con le finalità indicate all'articolo 1, garantendo così un monitoraggio costante sui flussi bellici;

l'Arms Trade Treaty (ATT), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013 e ratificato dall'Italia con la Legge 118/2013, che è il primo trattato internazionale legalmente vincolante e stabilisce standard globali comuni per regolare il commercio internazionale di armi convenzionali, tra cui:

- Ambito di applicazione (Articoli 2-3-4): il trattato copre tutte le principali categorie di armi convenzionali: dai carri armati e aerei da combattimento fino alle armi leggere e ai piccoli calibri, includendo esplicitamente munizioni, parti e componenti;
- Divieti assoluti (Articolo 6): uno Stato contraente non può autorizzare alcun trasferimento di armi (inclusi esportazione e transito) se è a conoscenza del fatto che tali armi potrebbero essere utilizzate per commettere genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 o attacchi diretti a obiettivi civili;
- Valutazione del rischio (Articolo 7): prima di autorizzare un trasferimento, lo Stato ha l'obbligo di valutare se le armi possano contribuire a una grave violazione del diritto internazionale umanitario o dei diritti umani. Se il rischio è “prevalente”, l'esportazione deve essere negata;

- Regolazione del Transito (Articolo 9): l'articolo impone a ogni Stato parte di adottare misure appropriate per regolare, laddove necessario e fattibile, il transito o il trasbordo di armi convenzionali attraverso il proprio territorio, in conformità con il diritto internazionale;

considerato che

- secondo le analisi fornite dal rapporto “La flotta del genocidio” (Altreconomia e Weapon Watch), i transiti di armi nei porti italiani avverrebbero in una diffusa “zona d'ombra” normativa: il Ministero degli Esteri (UAMA) e il Ministero dell'Economia hanno spesso dichiarato l'assenza di dati o competenze poiché tali operazioni verrebbero registrate come “transiti tecnici” di società straniere, eludendo di fatto le tabelle delle relazioni annuali al Parlamento;
- sembrerebbe emergere un paradosso istituzionale: mentre gli uffici diplomatici ed economici non traccerebbero tali carichi, l'attraversamento fisico del materiale sul territorio sarebbe sottoposto alle disposizioni di pubblica sicurezza coordinate dal Ministero dell'Interno tramite le Prefetture territorialmente competenti;
- ciò implicherebbe che la Prefettura di Ancona conosca con anticipo i carichi sensibili che attraversano lo scalo dorico, predisponendo misure di sicurezza specifiche. Lo Stato, dunque, scorterebbe ufficialmente carichi che i Ministeri competenti definirebbero “non rispondenti alla Legge 185”, sottraendoli potenzialmente al controllo democratico previsto dalla legge stessa;

rilevato che

- la destinazione documentale del carico sequestrato ad Ancona risulta essere Cipro, isola indicata da osservatori indipendenti come hub logistico strategico verso le aree di conflitto del Medio Oriente;
- l'episodio si inserirebbe in un quadro di transiti di materiali bellici o dual-use nell'Adriatico segnalati da Weapon Watch (come il passaggio, nel novembre 2025, di presunti componenti per droni Hermes 450 della Elbit Systems);
- l'eventuale elusione delle norme di sicurezza (imbarco di esplosivi su navi passeggeri) configurerebbe una violazione che mette a rischio l'incolumità dei passeggeri, dei lavoratori portuali e della cittadinanza;

i sottoscritti consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere

- se la Giunta sia a conoscenza della reale entità dei transiti di materiali d'armamento monitorati dalle Autorità di pubblica sicurezza presso il porto di Ancona, ma del tutto assenti dalle rendicontazioni della Legge 185/90;
- se intenda chiedere chiarimenti formali alla Prefettura di Ancona circa la frequenza dei transiti di armamenti o esplosivi che hanno richiesto scorte armate o misure speciali nello scalo cittadino nell'ultimo biennio;
- se la Giunta intenda sollecitare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale affinché adotti protocolli di controllo e monitoraggio più rigorosi, d'intesa con le Autorità doganali, per impedire che il porto di Ancona diventi un hub logistico per traffici illeciti o in violazione del diritto internazionale;
- quali azioni intenda intraprendere presso il Governo nazionale affinché i transiti nel porto di Ancona siano soggetti alle autorizzazioni UAMA e alla massima trasparenza parlamentare;
- come intenda garantire che lo scalo di Ancona non sia coinvolto, anche solo per omessa vigilanza, in traffici che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini marchigiani e la legalità internazionale.